

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2078 DEL 14/12/2023

O G G E T T O

ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 24.11.2023 RELATIVO ALLA SENTENZA N. 907/2023, REP. N. 1507/2023 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 342/2021 R.G. TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, IL DOTT. L.S. E LA SIG.RA O.B.. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 2203/23

Il Responsabile dell'Ufficio Legale riferisce:

Premesso che:

- con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 342/2021) la sig.ra O.B. conveniva in giudizio l'Azienda ULSS 8 Berica ed il dott. L.S., dirigente medico dipendente dell'Ente, al fine di ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento del danno derivante da un'asserita errata esecuzione di un intervento chirurgico di valvuloplastica mitralica avvenuto il 02.03.2015 presso l'Ospedale di Vicenza;
- la suindicata vertenza trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale formulata dalla sig.ra O.B., acquisita al prot. n. 43737 del 26.04.2018, tempestivamente segnalata, tramite il Broker Willis, alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, con cui l'ULSS aveva stipulato la polizza n. 2015RCGOO100-642148, con franchigia frontale per sinistro di euro 500.000,00, per la copertura del rischio di Responsabilità Civile;
- con deliberazione n. 645 del 09.04.2021, l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio e, su indicazione della Compagnia assicuratrice, conferiva mandato defensionale all'avv. Mario Testa del foro di Padova;
- il succitato procedimento R.G. n. 342/2021 si è concluso con la sentenza n. 907/2023, rep. n. 1507/2023, che ha ravvisato un nesso causale tra la condotta del dott. L.S. e le lesioni patite dalla sig.ra O.B., e per l'effetto, ha condannato i convenuti “[...] a corrispondere all'attrice, in solido tra di loro (e nei rapporti interni ciascuno per la metà) la somma di euro 144.330,62 a titolo di danno patrimoniale e di euro 834.451,00 a titolo di danno non patrimoniale, somme da maggiorare di rivalutazione e interessi compensativi sino alla data odierna, oltre interessi corrispettivi al tasso di legge dal giorno della presente pronuncia al saldo effettivo”; il tutto oltre alla rifusione delle spese di lite (liquidate in euro 1.838,88 per esborsi e in euro 28.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA) e alle spese di CTP e CTU, nonché al versamento da parte del dott. L.S. “all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 971 del 15.06.2023 l'Azienda, sulla scorta del parere di data 30 maggio 2023 reso dal proprio difensore, si determinava a prendere atto della sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Vicenza e, al contempo, ne autorizzava l'impugnazione in appello, confermando la nomina dell'avv. Mario Testa del foro di Padova rimettendosi alle sue valutazioni sull'opportunità o meno di interporre, unitamente all'appello, il giudizio di inibitoria ex art. 351 c.p.c.;
- con atto di citazione in Appello di data 19.06.2023 l'avv. Testa per conto dell'Azienda e del dott. L.S. radicava avanti alla Corte d'Appello di Venezia il giudizio n. 1200/2023 R.G. formulando contestualmente istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c.;
- con nota protocollata al n. 68312/23 del 03.07.2023 Ulss 8 Berica costituiva in mora Berkshire Hathaway International Insurance Ltd diffidandola ad assumere gli oneri di difesa gravanti sull'Azienda per l'impugnazione avanti alla Corte d'Appello di Venezia della sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Vicenza, atteso anche l'articolato parere del difensore a favore del gravame, di fatto ignorato dalla Compagnia nonostante venisse formulato dal legale dalla medesima indicato per l'assunzione del patrocinio dell'Azienda avanti al giudice di primo grado.

Vista l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia agli atti (trasmessa con nota dell'avv. Testa di data 24.11.2023) relativa al procedimento n. 1200/2023 R.G. con la quale la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Vicenza.

Preso atto della notificazione da parte del difensore della sig.ra O.B. dell'atto di precetto acquisito al prot. n. 119178 del 24.11.2023, con il quale la controparte ha intimato ad ULSS 8 Berica e al dott. L.S. il pagamento, entro dieci giorni dalla notifica, della somma complessiva pari ad euro 1.288.338,71, *“oltre alle spese successive tutte occorrente, tra cui in particolare l'imposta di registro e le spese di notifica del presente atto di precetto, ed agli interessi corrispettivi maturati e maturandi dalla data del presente atto di precetto al saldo effettivo, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge”*.

Vista al riguardo, la nota formulata dal dott. L.S., al prot. n. 60700 in data 12.06.2023, con la quale è stato chiesto che l'Azienda ULSS 8 Berica presti adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure, a proprio carico, per la responsabilità civile, ivi comprese le spese di assistenza legale e tecnica, per le conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente al caso di specie, in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 114/2014 e n. 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Considerato che la polizza assicurativa n. 2015RCGOO100-642148 corrente con la Compagnia assicuratrice Berkshire Hathaway International Insurance Ltd prevede, oltre alla suindicata franchigia frontale per sinistro di euro 500.000,00, somma che rimane a carico dell'Ente, un'ulteriore franchigia di pari importo collegata ad una franchigia aggregata annua di euro 15.000.000,00, riferita al complesso dei sinistri delle aziende sanitarie del Veneto di pertinenza della medesima annualità assicurativa.

Vista la nota di Azienda Zero del 29.11.2023, prot. n.120753, agli atti, con la quale il medesimo Ente, confermando quanto già comunicato con nota del 14.06.2023 prot. n. 62272, ha ribadito che per l'anno 2018 (anno di competenza del sinistro) la quota della franchigia aggregata annua risulta capiente e che essa provvederà pertanto al rimborso della quota di risarcimento eccedente l'importo di euro 500.000,00 (sino all'importo pari ad ulteriori euro 500.000,00 rientrante nella predetta franchigia aggregata) previa apposita richiesta e verifica dei mandati di pagamento, come da indicazioni contabili fornite da Azienda Zero con circolare prot. n. 10849 del 27.08.2018.

Viste le note dell'avv. Testa di data 28.11.2023 (acquisita al prot. n.120509/2023) e 29.11.2023 (quest'ultima in risposta alla richiesta di parere formulata da Berkshire Hathaway) in atti, con le quali il difensore, oltre a rimarcare l'imprescindibilità del gravame interposto dall'Azienda mediante il quale è stato possibile formulare (tra le altre) una serie di eccezioni non altrimenti esperibili in riforma della sentenza di primo grado, volte a rilevare l'erroneità del *quantum debeatur* statuito dal giudice di prime cure, ha altresì evidenziato come non sussistano nella fattispecie fondati motivi per proporre un'opposizione all'esecuzione utile ed efficace (ad eccezione dell'unico rilievo in relazione alla violazione della previsione di cui all'art. n. 14 D.L. n. 669 del 31.12.1996, che spiegherebbe tuttavia i suoi effetti solo sull'azione esecutiva promossa nei confronti dell'Azienda ma non del dott. L.S.), rilevando *“la correttezza del conteggio articolato da controparte nell'atto di precetto che si configura in linea, a tutto concedere, con le disposizioni indicate in sentenza n. 907/2023 dal Tribunale di Vicenza”*.

Vista la nota di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd acquisita al prot. n. 124873 del 12.12.2023, con la quale la Compagnia, in risposta alle richieste pervenute dall'Azienda dapprima con comunicazione agli atti del 28.11.2023 e, successivamente, con diffida e costituzione in mora di cui al prot. n. 123481 del 06/12/2023, ha comunicato (quando era già spirato il termine di 10 gironi previsto nell'atto di precetto, scaduto il giorno 04.12.2023) l'intenzione di mettere a disposizione di ULSS 8 Berica la somma di sua spettanza, a termini di polizza.

Richiamati:

- l'art. 65, primo comma del CCNL Area sanità 19.12.2019, «1. Le Aziende o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge 114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave»;
- le Leggi n. 114/2014 e n. 24/2017;
- l'art. 282 c.p.c.;
- la circolare di Azienda Zero n. 10849 del 27.8.2018;

Specificato che, in ragione delle disposizioni sopra richiamate, l'esecuzione della sentenza di primo grado graverà sull'Azienda anche per la quota del medico, e dunque per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00, restando a carico della Compagnia Berkshire il residuo importo di euro 288.338,71, (oltre alle spese successive occorrente e agli interessi) ai sensi di polizza.

Richiamata ancora la nota dell'Azienda prot. n. 125100 di data 12.12.2023 con la quale si è intimato a Berkshire Hathaway International Insurance Ltd di provvedere, entro il termine ultimo del giorno 14.12.2023, al versamento della propria quota di spettanza (pari ad euro 288.338,71, oltre alle spese successive occorrente e interessi), in favore di ULSS 8 Berica.

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire l'avvio di una procedura di esecuzione forzata con conseguenti aggravii di spesa, dare esecuzione all'atto di precetto notificato corrispondendo alla sig.ra O.B. l'importo complessivo pari ad euro 1.288.338,71, riservando l'assunzione di ogni iniziativa necessaria al recupero della somma dovuta da Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ai sensi di polizza, nel caso di mancato pagamento spontaneo da parte della Compagnia nei termini indicati nella nota prot. n. 125100 di data 12.12.2023, nonché riservando la ripetizione di quanto versato all'esito dell'appello interposto avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 907/2023.

Precisato che le somme eccedenti la franchigia frontale di euro 500.000,00 saranno rimesse sino al raggiungimento dell'importo previsto nella franchigia aggregata (corrispondente ad ulteriori euro 500.000,00) all'Azienda sanitaria da parte di Azienda Zero, nei modi e termini previsti dalla summenzionata circolare prot. n. 10849 del 27.08.2018.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'atto di precetto notificato in data 24.11.2023 dal Difensore della sig.ra O.B., acquisito al prot. n. 119178 del 24.11.2023, con il quale la controparte ha intimato ad ULSS 8

Berica e al dott. L.S. il pagamento entro dieci giorni dalla notifica della somma complessiva pari ad euro 1.288.338,71, *“oltre alle spese successive tutte occorrente, tra cui in particolare l'imposta di registro e le spese di notifica del presente atto di precetto, ed agli interessi corrispettivi maturati e maturandi dalla data del presente atto di precetto al saldo effettivo, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge”*;

2. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento, corrispondendo in favore della sig.ra O.B. l'importo complessivo di euro 1.288.338,71, con riserva di ripetizione di quanto versato all'esito del giudizio di appello della sentenza n. 907/2023 del Tribunale di Vicenza;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente sarà da imputarsi al bilancio sanitario anno 2023, conto 1202000025 “Fondo rischi autoassicurazione”, per euro 500.000,00, mentre per la quota eccedente tale importo:
 - a) per ulteriori euro 500.000,00 sarà chiesto il rimborso ad Azienda Zero;
 - b) per la quota a carico della Compagnia ai sensi di polizza (pari ad euro 288.338,71, oltre alle spese successive occorrente e interessi) si è provveduto, con nota prot. n. 125100 del 12.12.2023, ad intimare a Berkshire Hathaway International Insurance Ltd il versamento in favore di ULSS 8 Berica;
4. di provvedere al recupero di quanto verrà versato in ragione del presente provvedimento di spettanza di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ai sensi di polizza, nel caso di mancato pagamento spontaneo della quota a carico della predetta Compagnia in favore di ULSS 8 Berica nei termini indicati nella nota prot. n. 125100 di data 12.12.2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
